

INTERROGAZIONE

Barometro della gestione degli asili nido sul suolo cantonale

Il Partito Comunista ha preso atto e analizzato le nuove “Linee guida e procedure per l’autorizzazione e il riconoscimento di una struttura di accoglienza extrafamiliare – Nidi dell’infanzia” pubblicate nello scorso Novembre 2019 in seguito all’implementazione della cosiddetta “Riforma cantonale fiscale e sociale”¹.

In esse possiamo leggere che «a partire dal 2019 i nidi dell’infanzia possono beneficiare di un supplemento di sussidio: l’aliquota di sussidiamento può variare tra il 40% e il 66% (vedi art. 26, cpv. 2 RLFam) previo rispetto di determinati requisiti stabiliti dalle direttive in vigore sull’aliquota di sussidiamento, sui costi riconosciuti, sul tasso di occupazione dei nidi dell’infanzia e dei micro-nidi e sul contributo alle famiglie (per l’esercizio 2019) del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)» (p. 38). La situazione degli asili nido sul suolo cantonale, nonostante la riforma auspicata e l’aumento del ruolo del Cantone, rimane tuttavia problematica e insufficiente per rispondere ai bisogni delle famiglie.

Ricordiamo che gli asili nido rispondono ad almeno tre funzioni:

1. Essi, se assolvono una funzione di servizio pubblico che ha come finalità garantire l’accesso alle famiglie che ne hanno bisogno attraverso una proporzionalità delle rette, assolvono una funzione di parziale riequilibrio delle disuguaglianze come garanzia di un maggior benessere collettivo.
2. Le forme di politica sociale e familiare sono anche delle politiche educative per i genitori, in quanto incentivano o disincentivano modelli familiari e di rapporto tra coniugi attraverso, ad esempio, le forme di conciliabilità tra lavoro e famiglia.
3. Nel caso dei servizi di cura dell’infanzia, non si tratta soltanto di servizi per le famiglie, bensì di politiche educative per la prima infanzia di fondamentale importanza. Esse, infatti, rappresentano un modo per ridurre le disuguaglianze in termini di cura, istruzione, educazione e formazione tra i bambini che sin da piccoli vivono situazioni di grande disparità. Infatti, i nidi dell’infanzia operano un servizio che va ben oltre la “custodia” dei bambini, promuovendo, a titolo di esempio: delle attività educative pedagogicamente e psicologicamente orientate, l’accessibilità a cure informate da pratiche consapevoli, forme socializzazione estesa, possibilità di confronto educativo con genitori in difficoltà, e così via.

A livello cantonale, sembra tuttavia – anche da passati atti parlamentari, che però facevano riferimento alla vecchia scala – che la qualità educativa e delle cure dei nidi pubblici comunali rappresenti il fiore all’occhiello sul territorio ticinese, mentre altrettanto non si può dire di quelli privati. E questo, sia relativamente alla qualità del servizio proposto (dove ben 16 nidi su 49 si situavano nella parte inferiore delle vecchie aliquote), sia riguardo all’accessibilità da parte delle famiglie, come testimoniato dalla recente vicenda locarnese².

¹https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/UFAG/PDF/Linee_guida_nidi_Novembre.2019.pdf

²<https://www.ticinonews.ch/ticino/496796/asili-nido-ldquola-differenza-tra-pubblico-e-privato-crsquoerdquo>

Visto quanto sopra, **chiediamo** al Consiglio di Stato:

1. Quanti sono attualmente i nidi dell'infanzia al beneficio di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 22 LFam? Come sono ripartiti tra gli enti pubblici e privati senza scopo di lucro? Secondo quale prassi viene esercitata la vigilanza sulle strutture autorizzate?
2. In cosa consistono nel dettaglio i criteri di qualità evocati all'art. 11 cpv. 2 let. f LFam che devono essere soddisfatti per potere beneficiare dei sussidi per l'organizzazione delle attività ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. a LFam? In quale misura entra in linea di conto l'accessibilità finanziaria della struttura?
3. Come sono ripartiti i sussidi sulla base dell'art. 11 LFam per le attività ai sensi dell'art. 7 let. a LFam tra gli enti pubblici e privati senza scopo di lucro? E' possibile ottenere l'elenco dei beneficiari?
4. Come sono ripartiti i sussidi per la costruzione fondati sull'art. 12 LFam tra gli enti pubblici e privati? E' possibile ottenere l'elenco dei beneficiari? Quali controlli vengono approntati a posteriori sulla destinazione d'uso delle strutture finanziate?
5. A quanto corrisponde la spesa del Cantone per i contributi volti a contenere l'onere finanziario a carico dei genitori nell'ambito delle attività previste dall'art. 7 cpv. 1 let. a LFam, in virtù dell'art. 14 cpv. 3 LFam? In quale percentuale tale finanziamento è destinato a coprire le rette di un nido dell'infanzia gestito da enti privati? A quanto ammonta la retta media delle strutture pubbliche e, rispettivamente, di quelle private?
6. A quanto ammonta e come viene suddiviso tra i Comuni lo sconto complessivo previsto dall'art. 30 cpv. 3 LFam? Come viene suddiviso tra gli enti pubblici e privati il cofinanziamento del Cantone alle attività e alle strutture di sostegno alle famiglie (art. 30 cpv. 5 LFam)?
7. In quale percentuale sono finanziati i diversi nidi dell'infanzia gestiti da enti privati, ritenuto che il sussidiamento cantonale e comunale può spingersi fino all'80% delle spese prescritte dall'art. 28 RLFam?
8. In caso di liste d'attesa per accedere ai nidi dell'infanzia, come avviene la selezione da parte degli enti pubblici e, rispettivamente, privati?
9. Quali misure vengono adottate affinché sul territorio cantonale possa venire garantita una presenza adeguata e uniforme di nidi dell'infanzia, anche per evitare eccessive disparità tra i diversi Comuni?
10. Come contribuiscono i datori di lavoro al finanziamento delle attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola previste dall'art. 7 cpv. 1 let. a LFam?
11. A quanto si attesta la media del finanziamento cantonale – attribuito attraverso le linee guida e procedure per l'autorizzazione del novembre 2019, per cui l'aliquota di sussidiamento può variare tra il 40% e il 66% (art. 26 cpv. 2 RLFam) – concesso ai nidi pubblici facenti capo ai co-

- muni? Rispettivamente, qual è la media del finanziamento cantonale concesso alle strutture private accreditate?
12. Tutti i nidi privati accreditati presenti nei Comuni hanno sottoscritto il CCL per le lavoratrici e i lavoratori impiegati? In caso contrario, è possibile quantificare i casi e/o ottenere l'elenco delle strutture che non l'hanno sottoscritto?
 13. Tutti i nidi privati accreditati presenti nei Comuni rispettano i criteri di qualità previsti dalla legge? In caso contrario, è possibile quantificare i casi e/o ottenere l'elenco delle strutture che non li rispettano?
 14. In merito alla composizione del personale dei nidi sul suolo cantonale, chiediamo:
 - a. Qual è la media del rapporto fra personale educativo con bachelor (educatori o operatori sociali) e personale con AFC o maturità sociosanitaria per i nidi comunali pubblici; rispettivamente per i nidi privati accreditati.
 - b. Qual è la media del rapporto tra il personale senza titolo di studio (art. 16 cpv. 3 RLFam) e il resto del personale con un bachelor, un AFC o una maturità sociosanitaria per i nidi comunali pubblici; rispettivamente per i nidi privati accreditati.
 15. Quanti nidi offrono alle équipes una supervisione di tipo pedagogico, rispettivamente di tipo psicologico (va quantificata la ripartizione)? Nei casi in cui essa sia presente, qual è il numero di ore medie al mese e la cadenza media degli incontri? Si chiede inoltre al Consiglio di Stato di fornire la media per le strutture pubbliche comunali, rispettivamente per i nidi privati accreditati.
 16. A quanto ammonta la media (min. 2% stabilita nei sussidi all'esercizio, stabilita secondo l'art. 11 LFam) delle risorse destinate alla formazione del personale per le le strutture pubbliche comunali; rispettivamente per i nidi privati accreditati?
 17. Nelle "Linee guida e procedure per l'autorizzazione e il riconoscimento di una struttura di accoglienza extrafamiliare – nidi dell'infanzia", del novembre 2019 si legge che «le basi legali vigenti sanciscono che possono beneficiare dei sussidi gli enti pubblici o privati senza scopo di lucro. Nella maggior parte dei casi i nidi sono gestiti da associazioni senza scopo di lucro. Nell'ordinamento giuridico, le associazioni sono una delle forme aggregative riconosciute dal Codice civile svizzero (art. 60 e seguenti), che ne tutela la libertà costitutiva e le forme d'attività» (p. 40). In riferimento a ciò chiediamo: quanti sono, che forma giuridica hanno e in che comuni operano i nidi che non sono gestiti da associazioni senza scopo di lucro? Qual è la quota media di finanziamento cantonale che beneficiano questi casi?

Con ogni ossequio.

Lea Ferrari e Massimiliano Ay